

Art. 6

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'assemblea nazionale:

a) con diritto di voto:

-i delegati eletti dalle assemblee pregressuali delle sezioni sulla base di uno ogni quindici iscritti o frazione di quindici superiore a otto (o nel numero stabilito dal consiglio direttivo su proposta della giunta esecutiva);

-il presidente nazionale;

-i presidenti di sezione in carica;

-i consiglieri nazionali;

-il segretario nazionale;

-il presidente onorario dell'Associazione;

-i sindaci;

-i probiviri.

b) con diritto di parola:

-tutti i soci.